



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 63 del 30/04/2007

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 aprile 2007, n. 176

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Impianto eolico denominato "Vento Caldo" in loc. Campo di Bove e Mezzarazza - Comune di Chieuti (Fg) - Proponente: Levante S.r.l. -

L'anno 2007 addì 10 del mese di aprile in Bari-Modugno presso il Settore Ecologia,
IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 9076 dell'01.08.2006 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto relativo alla realizzazione di un impianto eolico denominato Vento Caldo, in loc. Campo di Bove e Mezzarazza, nel comune di Chieuti (Fg), da parte della Levante S.r.l. - Via Leopoldo Micucci, 23 - Roma -;

- con nota prot. n. 10417 dell'08.09.2006 il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato e, nel contempo, invitava l'amministrazione comunale di Chieuti a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 5, della L. R. sopra indicata;

- con successiva nota prot. n. 12809 del 03.11.2006 il Settore Ecologia invitava la società istante a produrre i dati su supporto digitale, così come richiesto dall'art. 11, comma 4 del Regolamento di impianti eolici in Puglia;

- con nota acquisita al prot. n. 13854 del 23.11.06 il Sindaco del comune di Chieuti comunicava il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto, nonché l'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi previsti dalla L.R. di cui sopra, precisando che non erano pervenute osservazioni in merito al predetto intervento;

- con nota acquisita al prot. n. 775 del 12.01.2007 la Levante S.r.l. trasmetteva la cartografia georeferenziata su supporto informatico e con successiva nota acquisita al prot. n. 3641 del 05.03.2007 trasmetteva documentazione integrativa;

• espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi si rileva che:

Il progetto consta della realizzazione di un parco eolico con le seguenti caratteristiche:

? Località: "Campo di Bove" e "Mezzarazza" Chieuti (FG)

? Superficie: 280 ha

? N. aerogeneratori: 14

? Diametro aerogeneratori: 80 m

? Potenza complessiva: 28 MW

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita.

Impatto visivo e paesaggistico

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare non disposte su file parallele. Non è specificata la tipologia delle vernici che saranno utilizzate.

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

L'analisi vegetazionale è carente, mancano, infatti, rilievi fitosociologici localizzati, in modo da individuare ed evidenziare gli habitat comunitari esistenti. Lungo i valloni che solcano l'area si rilevano differenti fitocenosi forestali caratterizzate dalla rilevante presenza di vegetazione arborea ed arbustiva, costituita da molte specie tra le quali: il carpino orientale (*Carpinus orientalis*), il cerro (*Quercus cerris*), il leccio (*Quercus ilex*), l'olmo comune (*Ulmus minor*), il pioppo bianco (*Populus alba*), il pioppo nero (*Populus nigra*), la roverella (*Quercus pubescens*), il salice bianco (*Salix alba*), il salice rosso (*Salix purpurea*), il corniolo sanguinello (*Cornus sanguinea*), l'edera (*Hedera helix*), il ligustro comune (*Ligustrum vulgare*) e la robbia selvatica (*Rubiaperegrina*). A queste comunità vegetanti, che svolgono anche un'importantissima azione di difesa e conservazione del suolo, va attribuito un elevato valore naturalistico. Infatti:

- di notevole importanza è la presenza, sui versanti esposti a O, di popolamenti a dominanza di leccio, che costituiscono l'habitat comunitario Foreste di *Quercus ilex* (Direttiva 92/43/CEE);
- la presenza di pioppi e salici nei pressi degli alvei fa ritenere quasi certa la presenza di lembi dell'habitat comunitario Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba* (Direttiva 92/43/CEE);
- le formazioni arbustive e arboree rappresentano gli unici elementi boschivi più o meno continui che facilitano la diffusione di specie animali, anche in considerazione del fatto che si estendono lungo il reticolo idrografico che svolge sul territorio la funzione di rete ecologica; inoltre, esse sono in diretto collegamento con il pSIC "Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore".

Riguardo alla fauna, gli uccelli rappresentano le specie di maggior interesse, poiché, oltre ad essere il gruppo vertebrato rappresentato localmente dal più alto numero di specie, rappresentano uno dei gruppi di maggiore interesse conservazionistico e gestionale e sono tra gli indicatori ecologici più appropriati per il monitoraggio della biodiversità. Essi sono, in quanto volatori, potenziali vittime delle pale in rotazione. Dalla lista delle specie presenti si nota la rilevante presenza di quelle prioritarie, secondo la Direttiva Habitat 92/43/CEE, di altre particolarmente protette, secondo la Convenzione di Berna, di altre ancora meritevoli di speciali misure di conservazione, secondo la Direttiva Uccelli 79/409/CEE, di quelle protette e particolarmente protette, secondo la Legge 157/92, e di quelle vulnerabili, in pericolo e in pericolo molto critico, secondo la Lista Rossa degli uccelli nidificanti in Italia.

Lo studio dei flussi migratori è carente e riguarda erroneamente la penisola Salentina. Manca la valutazione degli impatti sulla dinamica di popolazione di specie di avifauna di rilievo.

Rumori e vibrazioni

Dalla relazione ambientale si evince che all'interno del campo eolico il limite di pressione acustica notturna si mantiene entro il limite di 45 dB (A) e l'immissione diurna si mantiene al di sotto di 55 dB(A) come previsto per la zona III (aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici) dal DPCM 14/11/97.

Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati ed eventuali trasformatori saranno posizionati in cabina chiusa.

Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato. "I valori risultano non significativi".

Dati di progetto e sicurezza

Nella documentazione non è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale e la certificazione degli aerogeneratori.

Norme tecniche relative alle strade

Saranno realizzate stradelli di servizio e piazzole di montaggio. Non è previsto un sistema di regimazione delle acque cadute sul piano viabile. Gli stradelli saranno costituiti in parte dall'adeguamento di quelli esistenti.

Norme sulle linee elettriche

E' prevista la realizzazione di una sottostazione di trasformazione MT/AT. I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e la sottostazione saranno interrati alla profondità di 1,20 m; i tracciati dei cavi interreati seguiranno il percorso stradale esistente o la viabilità di servizio all'impianto eolico. Le turbine saranno dotate di trasformatore all'interno della torre. Originariamente, il progetto prevedeva la realizzazione di una linea elettrica, interrata, di consegna alla rete nazionale della lunghezza di circa 8 km che dalla sottostazione di trasformazione AT/ET seguendo in gran parte, i percorsi della viabilità esistente. A seguito della comunicazione della società TERNA S.p.a. che ha definito una diversa soluzione tecnica per la connessione del parco eolico alla R.T.N., la LEVANTE S.r.l. ha provveduto alla progettazione delle nuove infrastrutture tecniche di connessione le quali, però, nella documentazione successivamente trasmessa, non risultano ben definite nel tracciato.

Pertinenze

Non sono previste opere di regimazione delle acque meteoriche cadute sui piazzali. Non è previsto che le strutture di fondazione siano annegate per almeno 1 m sotto il profilo del suolo.

Le fasi di cantiere

Durante le fasi di scavo delle fondazioni non sono previste opere di regimazione delle acque superficiali. Non è specificata la superficie delle aree occupate attorno alle torri durante le fasi di montaggio dell'impianto.

Dismissioni e ripristino dei luoghi

Non sono sufficientemente documentate le dismissioni degli impianti e il ripristino dei luoghi.

Misure di compensazione

Non sono previste misure di compensazione.

Atteso che:

- gli aerogeneratori n. 1, 4, 7, 9, 11, 13 e 14 distano meno di 100 m da versanti con pendenza superiore al 20%;
- gli aerogeneratori n. 4, 11, 13 e 14 sono localizzati in aree con vincolo idrogeologico, così come gran parte della linea AT di consegna alla rete elettrica nazionale;
- l'analisi della vegetazione ignora l'esistenza, nel sito di progetto e precisamente sui versanti dei valloni

esposti ad O prossimi agli aerogeneratori, di popolamenti a dominanza di leccio, che costituiscono gli habitat comunitari Foreste di Quercus ilex, ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, e, inoltre, la presenza di pioppi e salici, nei pressi degli alvei degli stessi valloni, fa ritenere quasi certa la presenza di altri habitat comunitari, quelli denominati Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba;

- gli aerogeneratori distano da 30 a 180 m dal margine delle formazioni arbustive e arboree di origine spontanea (boschi e macchie), in particolare dai suddetti habitat comunitari Foreste di Quercus ilex;
- da un punto di vista ecologico i margini di queste formazioni sono degli "ecotoni", cioè zone di transizione tra sistemi ecologici adiacenti. Questa definizione comprende due importanti concetti: l'ecotono non è una fascia statica dove due comunità vengono a contatto, ma piuttosto una zona dinamica che cambia nel tempo e che possiede proprietà proprie; l'ecotono e le sue caratteristiche sono considerate una parte integrante del paesaggio. Inoltre, un aspetto di notevole valenza naturalistico (elevata biodiversità) è che gli ecotoni possiedono una grande ricchezza di specie che frequentano questi ambienti per compiere diverse attività (sosta, riproduzione, alimentazione, ecc.);
- manca una corretta analisi delle rotte migratorie e la valutazione degli impatti sulla dinamica di popolazione di specie di avifauna di rilievo, anche in relazione alla vicinanza del sito di progetto con aree pSIC (pSIC Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore; pSIC Valle del Fortore - Lago di Occhito; pSIC Laghetti di San Martino in Pensilis) e l'IBA IT128 Laghi di Lesina e Varano;
- dall'analisi della letteratura esistente si rileva che l'area non è mai stata oggetto di studi in grado di valutare l'effettivo flusso migratorio nonostante che dai dati derivati dall'utilizzo venatorio del territorio si evince l'importanza faunistica dell'area;
- i valloni, presenti nel sito del progetto e le cui comunità vegetanti hanno un elevato valore naturalistico, si inseriscono in una matrice agricola a carattere estensivo e per questo costituiscono un catalizzatore per molte specie di avifauna protetta; in particolare il sito del progetto rientra nell'areale del lanario (Falco biarmicus) specie SPEC 1 nonché specie prioritaria ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409/CEE, la cui nidificazione è accertata nel pSIC "Valle del Fortore-Lago di Occhito", distante meno 4 km dal sito del progetto;
- il sito del progetto non rientra all'interno delle attuali perimetrazioni di pSIC e ZPS e tuttavia presenta i requisiti ambientali per essere incluso in detti istituti di protezione, quali:
 - ? la presenza di specie prioritarie (specie * Direttiva Habitat 92/43/CEE) e di habitat comunitari (Foreste di Quercus ilex);
 - ? la presenza di specie di interesse comunitario, che richiedono la designazione di zone speciali di conservazione (specie II Direttiva Habitat 92/43/CEE), di specie meritevoli di misure speciali di conservazione (specie I Direttiva Uccelli 79/409/CEE) e di specie particolarmente protette secondo la Convenzione di Berna;
 - ? la continuità delle formazioni arbustive e arboree spontanee presenti con il pSIC "Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore", in modo da facilitare la diffusione di specie animali, svolgendo sul territorio l'importante funzione di rete ecologica;
- secondo la giurisprudenza comunitaria, in situazioni analoghe verificatesi in altri Paesi della UE, cioè in presenza di habitat e specie prioritarie pur in assenza di aree di protezione designate, interventi potenzialmente impattanti su di essi hanno comportato la condanna dello Stato membro. Infatti, in base agli art 1 e 2 della Direttiva Habitat 92/43/CEE il legislatore ha enunciato che lo scopo della Direttiva è quello di "contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli stati membri al quale si applica il trattato".

Con particolare riferimento a mantenere o ripristinare alcuni habitat e specie "in uno stato di conservazione soddisfacente" tali azioni vanno realizzati secondo il principio dell'integrazione ambientale e, in ultima analisi, dello sviluppo sostenibile. Inoltre, facendo riferimento alla Direttiva 79/409, nel art. 4 paragrafo 4 si dice che: "Gli stati membri adottano misure idonee a prevenire...l'inquinamento o il degrado degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo". Infine, la Corte di Giustizia ha stabilito che le disposizioni dell'art. 4, paragrafo 4, prima frase, erano applicabili ad un sito non classificato che avrebbe dovuto essere classificato come Zona di Protezione Speciale a decorrere dalla data di attuazione della Direttiva 79/409/CEE stessa. La Corte di Giustizia Europea ha inoltre affermato, nella causa Santo